



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

23. Essendo gionto all &c. Epistola Jussu Summi Pontifi is ad Eminentiss.
Archiepiscopum Neapolitanum conscripta, quâ illi significant, ut in
Monasteriis ejusdem Civitatis disposita à Sanctitate Suâ ...
-

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](#)

1709.

ch' tutte le spese degl'Officij si facessero con le rendite de' Monasterij. Ora à fine di sodisfare alle istanze di alcuni Monasterij, che hanno in ciò ricercata qualche più chiara spiegazione, la Santità Sua, col parere d'una Congregazione specialmente deputata, ha comandato e comanda, che in virtù degli Decreti Apostolici fatti per l'offeranza del Voto della Santa povertà, i livelli, o vitalizi si consegnino, o confondano nella Cassa comune à disposizione della Superiora, la quale somministri alle Monache quanto gli occorre per le loro necessità Religiose, & il rimamente converta in beneficio del Monastero per sovvenire, & abilitarlo à supplire alle spese necessarie per gl'Officij, & altro; restando però sempre nel suo vigore la disposizione, e penelità del prefatto Editto, o sie Lettera circolare: s'ingiunge per tanto efficacemente à V. S. di procurare, che si metta in pratica ciò, che sopra si è detto, nel che sommamente preme il santo zelo di Nostro Signore, che desidera l'obedienza dovuta ad un'Ordine si necessario, non meno per il profitto spirituale, che per la quieta temporale dell'animo di tutte le Religiose. Glie lo significo, & il Signor Iddio la prospiri. Roma 26. Gennaro 1709.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

Ferdinando Arcivescovo di Nicæa Segr.

IX.

Jussu Summi Pontificis ad Eminentiss. Archiepiscopum Neapolitanum conscripta, quâ illi significatur, ut in Monasteriis ejusdem Civitatis disposita à Sanctitate Suâ de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis exalte observari mandet.

Essendo giunto all'orechio di Nostro Signore, che in cotesti Monasteri di Monache soggetti à Vostra Eminenza contro gli ordini dati dalla Santità Sua col mezzo di questa Sagra Congregazione à tutti i Monasteri d'Italia con Lettera circolare de' 28. Luglio 1708. le Abbadesse, Vicarie, Celerarie, Camerlenghe, Sagrestane, Rotare, & altre Monache officiali, tanto nell'ingresso, che nel fine del loro Officio facciano spese ec. cedenti, anche sopra la somma di ducati ottocento, e più à titolo di pietanze alle Monache, & à loro Superiori, benchè Regolari, Confessori, Deputati, Fattori, & altri; E conoscendo Sua Beatitudine, che da ciò deriva la tepidezza delle Religiose nello Spirito, la diffrazione dall'Orazione, e dal Culto di Dio, l'inosservanza della Regola, e forse tal volta il pregiu zio del voto della Santa povertà, mi ha comandato di scrivere à Vostra Eminenza, che si compiaccia d'incaricare sotto precezzo formale di Santa obbedienza, con riservarne à fe la facoltà d'affolverne, & inoltre sotto pena di privazione d'officio, e della privazione di voce attiva, e passiva, & altre à suo arbitrio, alle Monache Officiali sudette, che non facciano, nè permettano, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro commodità da Parenti, o da altre Persone duranti, e finiti i loro Officij, nè anche à titolo di celebrazione di feste, o di donativo, ne sotto qualisvis altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti Officij, e come più amplamente si contiene nella menzionata lettera circolare de' 28. Luglio 1708. E suffeguentemente procuri con tutta efficacia, che sia il tutto eseguito, e si proceda contro chi trasgredirà onninemamente alle pene, effendo specialmente ordine della Santità di Nostro Signore, che V. S. in tal'affare facci riconoscere la sua vigilanza. Così Ella eseguirà in ossequio de' supremi centri di Sua Beatitudine; E le prego &c. Roma 26. Giugno 1716.

Bullarium Romanum Continuatio Pars II.

1716.

in ogni sua parte pontualmente, e religiosamente osservata. Nell'obedir dunque agli ordini supremi di Nostro Signore col significarlo à Vostr' Eminenza, perché cooperi con tutto il suo zelo à S. fanta, e pia intenzione di Sua Beatitudine, le bacio &c. Roma 26. Giugno 1716.

Ferdinando Card. d'Adda Pro-Prefetto.

V. Arcivescovo di Damasco Segretario.

E P I S T O L A

Jussu Summi Pontificis ad Nuncium Apostolicum in Civitate Neapolitanâ conscripta, quâ illi injungitur, ut in Monasteriis Monialium eius jurisdictioni subjectarum disposita à Sanctitate Suâ de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis inviolabiliter observari curet.

Premere sommamente à Nostro Signore, che venghino effattamente osservati gli Ordini trasmessi, anche al suo Antecessore con lettere di questa Sagra Congregazione de' 28. Luglio 1708. circa la superfluità delle spese, che si fanno dalle Abbadesse, Vicarie, & altre Monache Officiali duranti, finiti i loro Officij, sì nelle pietanze per le altre Monache, loro Superiori, Confessori, Deputati, Fattori, & simili altri Ministri, che nelle occasioni di Feste si fanno. Sentendosi però, che ne' Monasteri di cotesta Città soggetti alla Giurisdizione di V. S., non solo non vengono osservati tali Ordini, mà che anzi venghino fatte spese e cedenti la somma di ottocento, e più ducati in pietanze, e celebrazione di Feste contra la pia, e savia mente di Sua Beatitudine, che pur troppo prevede, quanto detrimento sia con ciò per rifilare alle Religiose nella via dello spirito, nella diffrazione dall'orazione, nel culto di Dio, nell'osservanza della Regola, e forse anche tal volta nel voto della Santa povertà; mi ha pertanto comandato di scrivere à lei, che come Ministro Apostolico, à cui foggiaciono i Monasteri effenti dalla Giurisdizione di cotesto Eminentissimo Arcivescovo, dovrà dar esempio à quelli, che sono immediatamente soggetti à Sua Eminenza, faccia precezzo formale di Santa obbedienza, con riservare à se la facoltà di affolverne, & inoltre sotto pena di privazione di Officio, delle voci attiva, e passiva, & altre da arbitrarsi da lei, alle Monache, & Officiali sudette di ciascun Monastero effidente sotto il suo governo, che non facciano, nè permettano, che da altre si faccia spese alcuna, ancorche ne fosse data loro commodità da Parenti, o da altre Persone duranti, e finiti i loro Officij, nè anche à titolo di celebrazione di Feste, o di donativo, nè sotto qualisvis altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti Officij, e come più amplamente si contiene nella menzionata lettera circolare de' 28. Luglio 1708. E suffeguentemente procuri con tutta efficacia, che sia il tutto eseguito, e si proceda contro chi trasgredirà onninemamente alle pene, effendo specialmente ordine della Santità di Nostro Signore, che V. S. in tal'affare facci riconoscere la sua vigilanza. Così Ella eseguirà in ossequio de' supremi centri di Sua Beatitudine; E le prego &c. Roma 26. Giugno 1716.

F. Cardin. d'Adda Pro-Prefetto.

V. Arciv. di Damasco Segretario.